

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

ARTICOLO 1 COMPOSIZIONE

1. La “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 8 della L.R. 20/2009 ss.mm.ii..
2. La commissione Locale per il paesaggio è composta da almeno 3 (tre) e non più di 5 (cinque) membri selezionati dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.
2. La commissione composta da un numero di membri pari almeno a 3 (tre), deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.
4. Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento per il Paesaggio (RUP) individuato e nominato con apposito atto nel Comune Capofila, cui è demandato il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.
6. Al fine garantire la massima efficienza delle procedure paesaggistiche, ogni Comune provvede ad individuare uno o più Sub-responsabili del procedimento a supporto del RUP deputato al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica finale.

ARTICOLO 2 NOMINA E DURATA

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale dei Comuni di Vico del Gargano e Ischitella. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che le funzioni di Comune di capofila, nel corso di validità della Convenzione, siano in ragione di un anno alternativamente svolte da ciascun comune partecipante.
2. In sede di prima applicazione, le funzioni di Comune Capofila saranno svolte dal Comune di Vico del Gargano, a far data dal provvedimento di delega regionale di cui alla L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii.. Alla Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale, nel rispetto dei criteri e delle direttive emanate in proposito dalla Regione Puglia in attuazione della L.R. 20/2009.
3. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con atto della Giunta comunale, previa intesa vincolante tra i sindaci dei Comuni partecipanti.
- 4 Il Comune capofila, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti per la loro valutazione ai fini della nomina dei componenti della commissione.
5. La commissione dura in carica non oltre 3 (tre) anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta, salvo anticipato scioglimento dell’associazione. Alla scadenza del termine, la

Commissione non decade fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvedere alla sua sostituzione con apposita delibera della Giunta del Comune capofila. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

La selezione dei curricula raccolti ai sensi del precedente comma 4, resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

6. Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal soggetto capofila, un gettone di presenza il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per comune di classe demografica pari alla somma della popolazione residente dei comuni partecipanti all'associazione e potrà essere aggiornato sulla base di disposizioni normative emanate in materia. Le spese per il pagamento dei componenti della Commissione, sono ripartite tra i comuni secondo il criterio della popolazione residente così come stabilito dall'art. 3 comma 13. della Convenzione.

ARTICOLO 3 CASI DI INCOMPATIBILITÀ

1. Il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il RUP al quale non può essere non attribuita una qualunque funzione istruttoria o di controllo dal punto di vista edilizio ed urbanistico di ciascun Comune.

2. Non possono far parte della Commissione gli Amministratori comunali, nonché i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dalla seduta, quando:

- a) partecipano alla progettazione dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione;
- c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Del ricorrere di tali circostanze deve esserne fatta menzione nel verbale.

4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

ARTICOLO 4 CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 3, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive, determina la decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune Capofila, accertata la ricorrenza dell'ipotesi di decadenza, provvede alla sostituzione del commissario decaduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo dall'elenco dei curricula acquisiti.

3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 2.

ARTICOLO 5 *ATTRIBUZIONI*

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime parere obbligatorio e vincolante nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire il progettista per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

ARTICOLO 6 *ORGANI , PROCEDURE E RUOLI DEI COMPONENTI*

1. La Commissione elegge, tra i propri componenti e nella prima seduta, il presidente; in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
2. La convocazione della seduta d'esame compete al Presidente della Commissione o suo delegato (soggetto più anziano) , tramite nota inviata per posta elettronica certificata ai Comuni Associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta.
3. Il Presidente garantirà la convocazione in seduta ordinaria almeno una volta al mese, salva diversa occorrenza ad iniziativa del Comune capofila o di altro partecipante che sarà tempestivamente comunicata agli altri comuni associati.
4. Il Comune capofila rende disponibile la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; assicura inoltre la raccolta e la conservazione dei verbali.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere solo il progettista e limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento per il Paesaggio, cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
7. Ai lavori possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo ed al fine di meglio illustrare le pratiche, senza diritto di voto, anche i Sub- responsabili per il paesaggio per l'istruttoria paesaggistica ovvero i funzionari responsabili dell'istruttoria edilizia ed urbanistica di entrambi i Comuni.
8. Un soggetto individuato dal Presidente, eventualmente tra i componenti della Commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante.
9. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della seduta della Commissione e alla consegna del medesimo al Comune capofila, che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali, ed al Responsabile del procedimento.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.

11. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto di prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
12. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
13. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
14. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

ARTICOLO 7

PROCEDURE DEGLI UFFICI INTERESSATI, FUNZIONI DEL RUP E DEI SUB-RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, gli uffici tecnici competenti dei Comuni partecipanti, provvedono all'istruttoria edilizio/urbanistica delle pratiche da sottoporre all'attenzione della Commissione, verificano la fattibilità e compatibilità degli interventi rispetto alla normativa tecnica comunale di riferimento prevista dai piani urbanistici (PDF, PRG, PUG ecc.) e redigono una scheda istruttoria di fattibilità e compatibilità dell'intervento da allegare alle pratiche prima dell'esame della Commissione.
2. Sotto il profilo paesaggistico, i Comuni partecipanti individuano la figura del Sub-responsabile del procedimento per il paesaggio, che completa l'istruttoria e redige per ogni pratica una apposita scheda comunale di controllo paesaggistico. Una volta verificata la fattibilità paesaggistica dell'intervento, rimette 3 copie degli atti al RUP presso il comune capofila, al fine dell'acquisizione del parere paesaggistico della Commissione nel termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione.
3. Nel comune capofila, il RUP provvede, in caso di mancanza della figura di un Sub-Responsabile del Procedimento, all'istruttoria e allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle pratiche paesaggistiche ricadenti nel territorio del proprio Comune, rimettendole all'esame della Commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Le pratiche non corredate dalle schede di controllo edilizio - urbanistico e paesaggistico non saranno ammesse all'esame della Commissione.
5. Dopo aver ricevuto la convocazione, il RUP redige un elenco delle pratiche regolarmente istruite da esaminare in Commissione, comunicandolo tempestivamente a mezzo pec, ai Componenti della commissione ed al Comune Associato, comunque entro 5 giorni dalla convocazione.
6. Una volta acquisiti i pareri della Commissione, il RUP entro 5 gg. li trasmette al Comune Associato unitamente a 2 copie degli elaborati progettuali visti, per il prosieguo dell'iter di legge. Il Sub-Responsabile del Comune associato, una volta acquisiti i pareri della commissione e gli elaborati visti dal RUP, provvede a curare ogni adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica finale, ivi compresa la trasmissione delle pratiche alla Soprintendenza per l'acquisizione dei pareri previsti per legge, unitamente ad una proposta di provvedimento.
7. Una volta acquisito il parere della Soprintendenza, se favorevole, ogni Comune partecipante provvede autonomamente a curare gli adempimenti procedurali finalizzati al rilascio della autorizzazione paesaggistica finale che resta in capo al RUP.
8. Ogni Comune partecipante provvede, attraverso il proprio personale dipendente assegnato al settore paesaggio, a curare gli adempimenti procedurali finalizzati al rilascio della autorizzazione paesaggistica per le pratiche ricadenti nel proprio territorio comunale, ivi compresa la redazione e

stesura della stessa, in cui sarà richiamato, se favorevole, il parere della Soprintendenza e tutte le altre normative vigenti in materia di paesaggio.

9. La responsabilità della firma e rilascio finale dell'autorizzazione paesaggistica resta demandata RUP del Comune Capofila.

ARTICOLO 8
TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque in termine congruo rispetto a quello previsto dalle normative vigenti per la conclusione dell'istruttoria.
2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ARTICOLO 9
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e alla L.R. 20/2009.